



COPIA di Deliberazione della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune, nominata ai sensi dell'art.143 del D. Lgs. N.267/2000, con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Documento Strategico del Commercio ex L.R. 24/2015 e ss.mm.ii..

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **12:44** e prosiegua, con modalità mista, in presenza e in via telematica da remoto su piattaforma Zoom con registrazione, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell'art. 143 del dlgs n.267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/08/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.232 del 04-10-2022, nelle persone di :

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Commissario	LUBRANO Dott. Vincenzo	Si	
Commissario	CURRA' Dott.ssa Manuela	Si	
Commissario	NUOVO Dott. Berardino	Si	

Totale Presenti: 3

Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuliana GRASSO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

L'odierna seduta si svolge in modalità telematica da remoto su piattaforma Zoom con registrazione secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale in data 21 Settembre 2022 con provvedimento n.1.

Si è pertanto proceduto alle ore 12,44 ad insediare la seduta per l'approvazione della delibera avente ad oggetto:

Approvazione Documento Strategico del Commercio ex L.R. 24/2015 e ss.mm.ii.

Si accerta la presenza della Commissione Straordinaria, il Dott. Vincenzo LUBRANO è online, la Dott.ssa Manuela CURRA è online e il Dott. Berardino NUOVO è assente.

Il Segretario Comunale è in sede, collegata con la commissione attraverso la modalità sopra indicata e illustra i provvedimenti da adottare.

Premesso,

che la L.R. 24/2015 "Codice del Commercio", così come modificata dalla successiva L.R. 12/2018, all'art.12 testualmente dispone:

1. *"I Comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo."*

2. *Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi:*

a) *un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*

1) *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*

2) *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*

b) *una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;*

c) *l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui di cui all'articolo 13;*

d) *le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate";*

che il successivo comma 4, sempre relativamente ai contenuti del D.S.C., aggiunge:

"Il Comune definisce:

a) *i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;*

b) *gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;*

c) *le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;*

d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

- 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 - 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 - 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al *all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;*
 - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari
 - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
- e) i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
- 1) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 - 2) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - 3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 - 4) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
 - 5) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - 6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
- f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria: l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e)".

Dato atto,

che, oltre a quanto prescritto dal citato art. 12 della L.R. n.24/2015, l'art.7 del R.R. n.11/2018 prevede ulteriori contenuti aggiuntivi del documento strategico del commercio, in conformità con la seguente disciplina:

1. "I comuni adottano, con la consultazione delle associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti previste dall'articolo 3 della legge, il documento strategico previsto dall'articolo 12 della legge per uno sviluppo sostenibile delle attività commerciali.
2. La programmazione del settore commerciale tiene conto della pianificazione urbanistica, paesaggistica e delle politiche generali di regolamentazione del territorio che possono interagire per conseguire l'obiettivo dell'assetto ottimale dal punto di vista territoriale, economico e sociale.
3. Il Documento strategico del commercio:
 - a. contiene le motivate ragioni di utilità sociale finalizzate a garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche;
 - b. assicura una offerta per il consumatore varia ed articolata di beni e servizi;
 - c. analizza le possibili interrelazioni con le altre componenti territoriali, economiche e sociali;

- d. sostiene la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici;*
- e. tutela gli esercizi storici e tradizionali, le botteghe artigiane, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti;*
- f. valorizza e salvaguarda le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale;*
- g. garantisce la differenziazione delle attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo anche disponendo il divieto di vendita di merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali.*

4. Per le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere previste le prescrizioni anche con riferimento a:

- 1. ulteriori flussi di pubblico generati dall'apertura dell'esercizio;*
- 2. incidenza del nuovo esercizio sul consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano;*
- 3. diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità”.*

che la Regione Puglia, dunque, con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ha approvato il "Codice del Commercio" con le finalità di tutela dei consumatori, trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa, trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi, mantenimento e valorizzazione della funzione commerciale, concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi.

che in tale cornice il Documento Strategico del Commercio assume un ruolo cruciale e decisivo per la programmazione dei Comuni nell'ambito delle politiche del commercio, della piena attuazione del costituito Distretto del Commercio del Commercio (D.U.C.), della possibilità di accedere ai finanziamenti regionali in materia, infine dell'ammodernamento dei processi insediativi imprenditoriali nell'ottica euro-unionale della libertà di fare impresa, di tutela della concorrenza, di insofferenza verso regimi limitativi dell'attività imprenditoriali fissati da parte dei Comuni in maniera apodittica, immotivata e generica e non giustificati da motivi imperativi di interesse generale, non altrimenti risolvibili, afferenti la tutela di altri beni e valori di interesse generale quali la tutela della salute, dell'ordine pubblico, dell'incolumità, del patrimonio artistico, storico e culturale, dell'ambiente.

che, peraltro, è preciso intendimento di questa Commissione Straordinaria dotare il Comune di Neviano del Documento Strategico del Commercio al fine di assicurare alle attività economiche, insediate e ad insediarsi sul territorio, un impianto regolamentare comunale definito, completo, aggiornato, adeguato alla normativa nazionale ed euro-unionale, sinora del tutto carente;

solo una regolamentazione locale completa ed esistente in materia è in grado di assicurare certezza del diritto agli operatori del settore e agli organi comunali a vario titolo interessati, costituendo il migliore strumento possibile per neutralizzare illegalità e mancato sviluppo economico sul territorio, con grave pregiudizio per l'economia cittadina oltre che per la legalità stessa;

che tale documento ha lo scopo di operare una ricognizione delle strutture commerciali esistenti e di programmare la nuova rete e l'espansione delle stesse, secondo logiche rispettose della tutela della concorrenza e non di rendite di posizione, con i soli vincoli e limiti- sanciti in sede di direttiva U.E. n.123/2006 ("Bolkestein") recepita in Italia dal d.lgs. 59/2010, riconducibili a imperativi motivi di interesse generale afferenti la tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza pubblica dell'ordine pubblico, della incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della tutela dei lavoratori, della tutela

dei consumatori, dell'equità delle transazioni commerciali, della conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico.

Viste,

la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale - n. 88 del 01/12/2023 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la redazione del Documento Strategico del Commercio per il Comune di Neviano. Determinazioni.”;

la Determinazione R.G. n. 439 del 28/12/2023 del Settore 5 Polizia Locale-Suap con oggetto: “*Suap. Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto dell'incarico di adeguamento ed aggiornamento alla normativa sopravvenuta della bozza del documento strategico del commercio ex l.r. 24/2015, rientrante nelle competenze dello sportello unico per le attività produttive, alla luce della recente normativa e giurisprudenziale ex art.2229 c.c.*” con la quale si affida, formalmente, incarico all'Avv. Giuseppe Sciscioli, ai sensi dell'art. 2229 e ss.. del codice civile, per l'adeguamento ed aggiornamento alla normativa sopravvenuta, con relativa redazione del documento strategico del commercio ex L.R. 24/2015, rientrante nelle competenze dello sportello unico per le attività produttive, alla luce della recente normativa e giurisprudenziale ex art. 2229 c.c. unitamente ad attività di supporto alle correnti competenze del SUAP.;

la nota protocollo generale n. 2895 del 14 marzo 2024, con la quale l'Avv. Giuseppe Sciscioli, inviava a questo Comune, la comunicazione di conclusione dello studio e della redazione del Documento Strategico del Commercio, redatto con il prezioso e professionale contributo dell'Ufficio Suap, diretto dal Responsabile del Settore, dr. Antonio Angelo Romeo, composto da:

1. Relazione Generale;
2. Regolamento per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;
3. Regolamento per il commercio su aree pubbliche e relative tavole;
4. Regolamento per l'insediamento delle medie strutture di vendita;
5. Regolamento comunale per l'installazione di chioschi, gazebo, dehors ed elementi di arredo su suolo pubblico a servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di panificazione e di esercizi di vicinato del settore alimentare per il consumo sul posto e relative tavole;
6. Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica;
7. Disciplina dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Preso atto,

che tale Piano è stato redatto in conformità allo strumento urbanistico generale comunale e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con sentenza n.239 /2016 proprio relativamente alla legge pugliese del settore. Viepiù i principi di proporzionalità e ragionevolezza, sanciti in sede europea, che costituiscono ormai i capisaldi dell'attività amministrativa, impongono che la P.A. persegua il pubblico interesse con il minor sacrificio possibile per i privati, astenendosi da condotte esorbitanti.

La difficile attuale congiuntura economica e la perdurante crisi economica, evidenzia maggiormente la necessità ed opportunità da parte degli enti pubblici, in questo caso il Comune, che agli operatori economici sia offerta la possibilità di investire nell'ambito di qualsiasi attività produttiva ex DPR 160/10.

Giova all'uopo osservare che, nel corso dell'ultimo periodo, la materia delle attività produttive risulta profondamente mutata a seguito di una vorticosa evoluzione legislativa, dottrina e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare e semplificare l'avvio di tali attività.

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che hanno progressivamente eliminato i fattori limitativi prima esistenti.

In sostanza, il legislatore, sia comunitario che italiano, ha inteso eliminare gli ostacoli ancora oggi

presenti sul mercato, riportando al centro dell'attenzione il cittadino, "rectius" il consumatore, e quindi la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, l'apertura al mercato di nuovi operatori, il pluralismo delle attività economiche, a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di tali attività già insediate.

Viepiù, le novelle legislative dell'ultimo periodo (L.214/11, L.27/12, L. 35/12, il D.Lgs. 147/2012, la L. 124/2017, la Legge 14/2023 "Milleproroghe" su tutte) sono state improntate al principio della piena affermazione della capacità imprenditoriale, che si risolve anche nella tutela della concorrenza e che è altresì compito dello Stato e degli enti locali rimuovere ogni ostacolo alla sua attuazione, fatta salva la tutela della salute, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, dei lavoratori, dei beni culturali.

Alla luce dell'esposizione della normativa U.E.. (art.101 e ss. TFUE e direttiva U.E. n.123/2006), nazionale (D. Lgs. 59/10, D. Lgs. 147/2012, art.31 c.2 L. 214/2011), regionale (L.R. 24/2015), della giurisprudenza costituzionale (*ex multis* sentenza n.239/2016) ed amministrativa in tema di insediabilità di iniziative imprenditoriali di cui innanzi, e del principio generale della libertà di concorrenza e di fare impresa con le sole eccezioni di cui all'art.8 c.1 lett. H) del D. Lgs. 59/10, eventuali previsioni contenute nei piani commerciali che introducono ingiustificate restrizioni e sproporzionati limiti alle attività commerciali non possono risultare legittime.

La programmazione della rete di vendita da parte dei Comuni deve essere osservante dei principi di tutela della concorrenza e dell'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali, del principio per cui possono essere imposte limitazioni numeriche e quantitative degli esercizi commerciali sottoposti ai regimi autorizzatori esclusivamente quando queste rispondono a motivi imperativi d'interesse generale di cui si è innanzi detto.

Viepiù, le contemporanee dinamiche dell'economia e del mercato del lavoro riflettono l'esigenza ormai indifferibile di un aggiornamento ed armonizzazione delle programmazioni e pianificazioni comunali che, ancorché ispirati all'esigenza di una razionale ed equilibrata gestione del territorio, siano duttili, dinamici, versatili, in grado cioè di sostenere le scelte strategiche economico-produttive del territorio e di perseguire l'interesse pubblico della crescita di un territorio.

In sostanza, oggi non è più possibile concepire le zone produttive di un Comune per compartimenti stagni, dovendo le stesse, per forza di cose, essere versatili ed osmotiche, al fine di poter consentire l'insediamento di ogni tipo di attività, fermo restando il doveroso rispetto della specifica normativa di dettaglio.

che le pianificazioni devono favorire la libera affermazione della capacità imprenditoriale di un singolo operatore economico nelle sue variegate tipologie e non ostacolarla, tenendo conto della dinamicità del mercato ed alla luce del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 c.4 Cost., in virtù del quale la Pubblica Amministrazione deve creare le condizioni utili a sostenere iniziative dei privati che perseguano l'interesse generale, quale può definirsi lo sviluppo economico di una comunità e di un territorio. Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa (art.41 Cost. e art.101 ess. T.F.U.E.), che hanno progressivamente eliminato i fattori limitativi prima esistenti.

che in sostanza il legislatore, sia comunitario che italiano, ha inteso eliminare gli ostacoli ancora oggi presenti sul mercato, riportando al centro dell'attenzione il cittadino, "rectius" il consumatore, e quindi la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, l'apertura al mercato di nuovi operatori, il pluralismo delle attività economiche, a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di attività già insediate. In particolare, l'art.1 della legge n.27/12, di conversione del decreto legge n.1 del 27.01.2012, stabilisce espressamente che "...sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e

programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.....

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione”.

che ancora, l'art.31 c.2 della L. 214/11 stabilisce espressamente che “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.

che nel dettaglio, il Documento Strategico del Commercio del Comune di Neviano contempla, oltre alla relazione generale illustrativa- *fra gli altri contenuti*- della consistenza della rete locale esistente e delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire, la disciplina:

- del commercio in sede fissa
- del commercio su aree pubbliche
- delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- della vendita della stampa
- del sistema della distribuzione dei carburanti per auto-trazione
- delle occupazioni di suolo pubblico con dehors e tavoli e sedie

Visto, che il processo di redazione del presente D.S.C. è stato elaborato e dettagliato, così come il processo di partecipazione con le associazioni di categoria e sindacali e l'intera cittadinanza. Infatti, con nota prot. gen. N. 2990 del 16/03/2024 è stato richiesto il parere alle associazioni di categoria e sindacali nel rispetto della L.R. 24/2015 da presentarsi entro il termine di gg. 15 dalla formale ricezione della nota.

Entro il suddetto termine del 31/03/2024 non è pervenuta, da parte delle richiamate associazioni, alcuna nota di osservazione in merito al descritto D.S.C.

Visto il Documento Strategico del Commercio del Comune di Neviano articolato in relazione generale, disciplina del commercio in sede fissa, del commercio su aree pubbliche, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, della vendita della stampa, del sistema della distribuzione dei carburanti per auto-trazione, dei dehors;

VISTA la L.R. 24/2015 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto illustrato e motivato in premessa:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- il Decreto del Presidente della Repubblica “Scioglimento del consiglio comunale di Neviano e nomina della commissione straordinaria” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.232 del 04-10- 2022) che decreta lo scioglimento del consiglio comunale di Neviano (Lecce), affidando la gestione del Comune di Neviano (Lecce) , per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta dal dott. Vincenzo Lubrano – viceprefetto vicario, dott.ssa Manuela Currà - viceprefetto aggiunto, dott. Berardino Nuovo - funzionario economico finanziario;
- il verbale di insediamento della Commissione Straordinaria prot. 7775 del 08.08.2022;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 1 del 08.08.2022 (*modalità organizzative della Commissione*);

Preso atto della proposta innanzi illustrata;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa;

Visto il parere amministrativo;

Visto il parere di conformità del Segretario Generale;

Preso atto della proposta innanzi illustrata;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa;

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1) del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di **APPROVARE**, per le motivazioni di cui in narrativa, il Documento Strategico del Commercio del Comune di Neviano ex L.R. 24/2015, composto da:

Relazione Generale;

Regolamento per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;

Regolamento per il commercio su aree pubbliche e relative tavole;

Regolamento per l’insediamento delle medie strutture di vendita;

Regolamento comunale per l’installazione di chioschi, gazebo, dehors ed elementi di arredo su suolo pubblico a servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

attività di panificazione e di esercizi di vicinato del settore alimentare per il consumo sul posto e relative tavole;

Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica;

Disciplina dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

di **TRASMETTERE**, il Documento Strategico del Commercio del Comune di Neviano alla Regione Puglia ai sensi e per gli effetti della L.R. 24/15, nonché al Settore Suap, per quanto di competenza.

di **DARE ATTO** che, contestualmente all'entrata in vigore dell'allegato Regolamento, viene abrogata ogni altra norma regolamentare comunale in contrasto con le previsioni regolamentari del presente Documento Strategico del Commercio;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. n°267/2000.

di **DARE ATTO** che il regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore a partire a far data dal giorno di pubblicazione;



Comune di
Neviano
Provincia di Lecce

OGGETTO: Approvazione Documento Strategico del Commercio ex L.R. 24/2015 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Neviano, li **08/04/2024**

Il Responsabile di Settore
f.to Dott. Antonio Angelo ROMEO

Deliberazione n° 10 del 17/04/2024

Letto ed approvato, viene sottoscritto

La commissione straordinaria f.to LUBRANO Dott. Vincenzo f.to CURRA' Dott.ssa Manuela f.to NUOVO Dott. Berardino	Il Segretario f.to Dott.ssa Giuliana GRASSO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Neviano, 17/04/2024

L'incaricato alla tenuta
dell'albo pretorio informatico
f.to IASI ANTONIO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Neviano, li 17/04/2024

Il Segretario
Dott.ssa Giuliana GRASSO
